



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 settembre 2008 (29.09)
(OR. en)**

**8959/1/08
REV 1**

**WTO 76
SERVICES 20
NIS 71
MAR 67**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo
stipulato in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e l'Ucraina
ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi
contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e
l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) Conformemente all'articolo 44 dell'APC, gli impegni sottoscritti nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC sostituiranno automaticamente quelli in materia di scambi di servizi contenuti nell'APC.
- (3) Il contenuto dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'APC non trova riscontro negli impegni proposti dall'Ucraina nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione del paese all'OMC; esso va pertanto mantenuto su base bilaterale.
- (4) In virtù dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 23 aprile 2007, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo al mantenimento dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'APC, accordo siglato il 18 febbraio 2008 ("l'accordo").
- (5) L'accordo non impone alla CE di sottoscrivere impegni che vadano oltre gli obblighi attualmente previsti dal GATS e dall'APC.
- (6) In attesa della sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome della Comunità europea e applicato a titolo provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

La firma, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina al fine di mantenere gli impegni assunti in materia di scambi di servizi contenuti nell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Ucraina dopo l'adesione di tale paese all'OMC, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA
AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SCAMBI DI SERVIZI CONTENUTE
NELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

A. Lettera dell'Ucraina

Signor ... ,

in relazione alla firma in data 17 marzo 2003 dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo è redatto come segue:

LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA

VISTO l'articolo 5 dell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo (nel seguito "l'APC");

CONSIDERANDO l'impegno sottoscritto dalle parti a liberalizzare gli scambi, conformemente ai principi dell'accordo sull'OMC e di accordi commerciali multilaterali ad esso allegati;

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni che influiscono sugli scambi di servizi tra le parti su una base di reciprocità;

TENENDO CONTO della situazione conseguente all'adesione dell'Ucraina all'OMC e del suo impatto sulle disposizioni dell'APC relative al commercio e agli investimenti;

DECIDONO:

Articolo unico
Trasporto marittimo internazionale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC continueranno ad applicarsi tra le parti le seguenti disposizioni dell'APC:

- articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), nel campo del trasporto marittimo internazionale.

La preghiamo di darci conferma che la CE approva il presente testo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporLe che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

[A nome dell'Ucraina]

B. Lettera della Comunità europea

Signor ... ,

La ringrazio per la Sua lettera del ... , così formulata:

"in relazione alla firma in data 17 marzo 2003 dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo è redatto come segue:

LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA

VISTO l'articolo 5 dell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo (nel seguito "l'APC");

CONSIDERANDO l'impegno sottoscritto dalle parti a liberalizzare gli scambi, conformemente ai principi dell'accordo sull'OMC e di accordi commerciali multilaterali ad esso allegati;

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni che influiscono sugli scambi di servizi tra le parti su una base di reciprocità;

TENENDO CONTO della situazione conseguente all'adesione dell'Ucraina all'OMC e del suo impatto sulle disposizioni dell'APC relative al commercio e agli investimenti;

DECIDONO:

Articolo unico
Trasporto marittimo internazionale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC continueranno ad applicarsi tra le parti le seguenti disposizioni dell'APC:

- articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), nel campo del trasporto marittimo internazionale.

La preghiamo di darci conferma che la CE approva il presente testo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo."

Mi pregio confermarLe che la lettera di cui sopra e la mia risposta costituiscono un accordo formale tra la Comunità europea e l'Ucraina.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea